



Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale
Uncia Nazionale



ZOOM

Impresa Sociale

Approfondimento n. 7
allegato al numero di Ottobre
di Zoom

Data: 23/10/2008

zoom@unci.org
ufficiostudi@unci.org

Indice

| | |
|--|----|
| Premessa | 3 |
| Nozione di impresa sociale..... | 4 |
| I settori di attività dell'impresa sociale considerati di "utilità sociale" | 4 |
| Criteri di determinazione dell'attività principale | 6 |
| Assenza dello scopo di lucro | 7 |
| Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi..... | 8 |
| Costituzione e atti da depositare..... | 9 |
| Responsabilità patrimoniale..... | 10 |
| Denominazione..... | 11 |
| Cariche sociali | 11 |
| Modalità di ammissione ed esclusione dei soci | 11 |
| Scritture contabili | 14 |
| Organi di controllo | 17 |
| Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività | 18 |
| Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio | 19 |
| Lavoro nell'impresa sociale | 21 |
| Procedure concorsuali | 22 |
| Funzioni di monitoraggio e ricerca | 22 |
| Norme di coordinamento..... | 23 |

Premessa

In data 24 gennaio 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Solidarietà Sociale hanno emanato i quattro decreti (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008) attuativi ed integrativi del D.Lgs. 155/2006 recante la disciplina dell'impresa sociale.

Si ricorda che il percorso legislativo di questa nuova forma societaria ha avuto avvio con la legge n. 2005, n. 118, contenente la delega al Governo ad adottare provvedimenti normativi recanti una disciplina organica relativa alle imprese sociali.

L'impresa sociale rappresenta una nuova tipologia di impresa non profit che può essere acquisita dagli organismi privati che esercitano attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che siano in possesso di determinati requisiti.

Riportiamo di seguito una trattazione completa della disciplina normativa dell'impresa sociale, derivante dall'analisi del complessivo quadro legislativo¹ di cui sopra, anticipando che vi sono rilevanti analogie tra l'impresa sociale e le società cooperative .

¹ Tali fonti normative sono:

- 1) la Legge 13 giugno 2005, n. 118 – Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
- 2) il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 – Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118;
- 3) il Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale - Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- 4) il Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale – Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- 5) il Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- 6) il Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Nozione di impresa sociale

▪ Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi comprese le società di persone, di capitali, **le cooperative e i consorzi** di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che abbiano i requisiti di utilità sociale, assenza dello scopo di lucro e struttura proprietaria.

▪ Sono invece escluse dal novero di impresa sociale le amministrazioni pubbliche,² e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

I settori di attività dell'impresa sociale considerati di "utilità sociale"

- L'impresa sociale può operare nei seguenti settori di attività:
 - a) assistenza sociale
 - b) assistenza sanitaria ;
 - c) assistenza socio-sanitaria;
 - d) educazione, istruzione e formazione;
 - e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - f) valorizzazione del patrimonio culturale;
 - g) turismo sociale;

² Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 1999, n. 300.

- h)** formazione universitaria e post-universitaria;
- i)** ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- j)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k)** servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Possono inoltre acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dallo svolgimento delle attività indicate sopra, esercitano attività di impresa, finalizzata all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati³ e disabili,⁴ a condizione che essi rappresentino almeno il 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa.

A tale riguardo si ricorda che l'art 4, comma 2, della legge 381/1991 dispone che nelle cooperative sociali di tipo b, il 30% del numero complessivo dei lavoratori di tali cooperative deve essere costituito dai soggetti svantaggiati di cui al comma 1 della medesima legge.⁵

³ Si tratta dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento CE n.2204/2002, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi persona alcolista o tossicodipendente riconosciuta come affetta, al momento o in passato da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

⁴ Si tratta dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento CE n. 2204/2002 ossia qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale o affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

⁵ Ossia " Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge n 354 del 1975. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Criteri di determinazione dell'attività principale

▪ Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Per ricavi si intendono:

- a)** tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, in caso di contabilità per competenza;
- b)** tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, nell'ipotesi di contabilità per cassa.

Ai fini del computo del 70%, si prendono in considerazione, per ogni anno di esercizio, soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale di cui sopra.

Non vengono, invece, considerati nel computo del rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'impresa, i ricavi relativi a:

- a)** proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b)** plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c)** sopravvenienze attive;
- d)** contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

Inoltre nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, oppure non facilmente attribuibili ad un determinato settore di attività, si ricorre al criterio del numero di addetti impiegati per ciascuna attività. Al fine di rappresentare l'osservanza del suddetto computo, l'impresa sociale, è, infine, tenuta:

- 1) a pubblicare le informazioni inerenti i settori di attività dell'impresa sociale considerati di "utilità sociale" unitamente ai dati annuali di bilancio, i quali vanno evidenziati anche all'interno del bilancio sociale;
- 2) ad effettuare, in caso di mancato rispetto del limite minimo del 70%, apposita segnalazione al Ministero della Solidarietà Sociale ed all'ufficio del registro delle imprese, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte degli organi societari.

Assenza dello scopo di lucro

▪ L'impresa sociale ha l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Viene considerata distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo l'esigenza di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo esigenze riguardanti l'acquisizione di specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Si evidenzia che anche nell'attività svolta dalle cooperative vi è l'assenza dello scopo di lucro, poiché l'attività da esse svolta ha una finalità mutualistica, consistente nel fornire beni o servizi oppure occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

▪ All'attività di direzione e controllo dell'impresa sociale - fattispecie che ricorre quando il soggetto, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione - si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V (si tratta delle norme relative alla direzione e coordinamento delle società) nonché l'art. 2545 septies del codice civile.⁶

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei medesimi, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato entro il termine di 180 giorni.

▪ Viene stabilito l'obbligo per i gruppi di imprese sociali:

- di depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;
- di redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata secondo le linee guida adottate dal Ministero della Solidarietà Sociale con Decreto del 24 gennaio 2008.

⁶ Tale articolo dal titolo "gruppo cooperativo paritetico" dispone che: il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

Costituzione e atti da depositare

- L'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Nell'atto costitutivo, oltre a quanto previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la forma giuridica prescelta, dovrà essere esplicitato:

- a) l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di scopo di lucro.

Entro 30 giorni dalla redazione, l'atto costitutivo e ogni successiva modificazione dovranno essere depositati a cura del notaio o degli amministratori per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione.

Con le stesse modalità, presso la medesima sede ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito), dovranno, altresì, essere depositati i seguenti documenti:

- a) lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa (i gruppi di imprese sociali devono depositarlo in forma consolidata);
- c) il bilancio sociale;
- d) i gruppi di imprese sociali devono depositare il documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa ed il bilancio sociale in forma consolidata;
- e) ogni altro documento previsto dalla vigente normativa;
- f) in caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, dovrà depositarsi oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, la documentazione concernente la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle suddette operazioni nonché una relazione degli amministratori sulle ragioni che portano ad effettuare l'operazione straordinaria e sulle le modalità di rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro

Il documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa ed il bilancio sociale dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le ONLUS predisporrà e renderà pubblici entro 90 giorni dalla di pubblicazione del presente decreto.

All'impresa sociale saranno, inoltre, attribuiti i codici di attività economica della classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite, raccordate con la classificazione NACE-ATECO.

- Prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione, l'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito, ne verifica la completezza formale, potendo altresì, chiedere all'impresa, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, di modificare o integrare la domanda, entro un congruo termine, il cui mancato rispetto determina il rifiuto di deposito dell'atto medesimo nella sezione delle imprese sociali.

Responsabilità patrimoniale

- Fatto salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nel caso in cui il patrimonio dell'impresa sociale sia superiore a ventimila euro, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

Nel caso in cui invece, a causa di perdite il patrimonio si riduca di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Denominazione

- Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Cariche sociali

- La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni all'impresa sociale, salve previsioni specifiche per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la loro natura.

Inoltre, non possono rivestire cariche sociali i soggetti nominati dalle imprese private con fini di lucro e dalle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito dell'atto costitutivo dovranno poi essere previsti specifici requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza per coloro che ricoprono cariche sociali.

Modalità di ammissione ed esclusione dei soci

- Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci nonché di disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Inoltre nell'atto costitutivo deve, altresì, essere prevista, a facoltà dell'istante di investire l'assemblea dei soci riguardo ai provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione del richiedente medesimo.

Ammissione di nuovi soci nelle cooperative

Nelle società cooperative vige il principio della “**porta aperta**” in riferimento al quale qualsiasi persona in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge o dall’Atto Costitutivo può entrare a far parte della cooperativa, previa presentazione ed accoglimento della domanda presentata, da parte degli amministratori.

I criteri di ammissione non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività svolta dalla cooperativa.

Naturalmente, non potrà entrare a far parte della compagine sociale chi esercita in proprio attività di impresa concorrente a quella della cooperativa.

L’eventuale delibera di ammissione sarà poi comunicata al “nuovo” socio e sarà annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Qualora, invece, la domanda venga respinta, gli amministratori avranno l’obbligo di comunicare tale diniego entro 60 giorni dalla data di delibera, fornendo le dovute motivazioni.

L’aspirante socio potrà a sua volta, entro i successivi 60 giorni, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l’Assemblea.

Sia l’ammissione quanto il diniego della domanda dell’aspirante socio devono fare riferimento al **principio della parità di trattamento**.

Esclusione di soci nelle cooperative

Sono ammissibili **due forme di esclusione**:

- **di diritto** (art. 2288 c.c.) - qualora il socio fallisca. Tale esclusione opera dalla data di dichiarazione del fallimento;

- **deliberata dagli amministratori o dall'assemblea** nei casi previsti dall'Atto Costitutivo (art. 2533 c.c.) - ovvero nei seguenti casi previsti dalla legge:
 - mancato pagamento, totale o parziale, delle quote o delle azioni sottoscritte;
 - gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - interdizione o inabilitazione del socio;
 - mancanza o perdita dei requisiti legali, regolamentari o statutari previsti per essere ammesso a socio;
 - condanna del socio ad una pena che comporta l'esclusione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - per il socio che ha conferito un bene in godimento, il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori:

Ulteriori cause di esclusione possono essere previste dallo Statuto:

- condotta generale riprovevole;
- ostruzionismo assembleare;
- mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione

L'esclusione del socio comporta:

- lo scioglimento immediato del rapporto sociale;
- se lo statuto non dispone diversamente, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Scritture contabili

- L'impresa sociale deve, in ogni caso:
 - a) tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del codice civile
 - b) redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa
 - c) redigere annualmente e depositare presso il registro delle imprese un bilancio sociale delle attività svolte, da cui si evinca l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Nel bilancio sociale vanno riportate le seguenti categorie di informazioni:

1) illustrazione della metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

→ Si tratta di una introduzione relativa alla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

2) informazioni generali sull'ente e sugli amministratori

→ Questa sezione, oltre a informazioni relative all'impresa, quali nome, indirizzo e sede, dovrà contenere l'elenco nominativo degli amministratori ed il relativo periodo di durata in carica, i nominativi di coloro che ricoprono cariche istituzionali, il settore di attività dell'ente e l'indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati

3) struttura governo ed amministrazione dell'ente

→ In questa sezione si dovrà specificare l'oggetto sociale, la forma giuridica adottata dall'ente, le previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente, comprese le modalità seguite per la loro nomina e le deleghe conferite ai medesimi. Inoltre, per le sole associazioni, dovrà essere indicato il numero dei soci iscritti, di quelli dimessi o esclusi dall'ente, nonché inserita una relazione sintetica della vita associativa, indicando il numero di assemblee svoltesi nell'anno, il numero dei soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi su cui i medesimi sono stati coinvolti.

L'impresa sociale dovrà, altresì, indicare:

- a)** la mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;
- b)** i compensi corrisposti agli amministratori, a coloro che ricoprono cariche ed ai soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
- c)** l'indicazione del valore minimo e massimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti;
- d)** i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro diverse da quelle regolate dal contratto dipendente, specificando il valore della retribuzione e la tipologia di contratto;
- e)** il numero di donne sul totale dei lavoratori ;
- f)** le eventuali partecipazioni a qualunque titolo e di qualunque entità dell'impresa sociale in altre imprese, imprese sociali o enti senza scopo di lucro, con l'indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione;
- g)** le imprese, le imprese sociali e gli enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale a qualunque titolo e di qualunque entità, con

l'indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione;

- h) le reti di collaborazioni con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali
- i) totale dei volontari attivi e il tipo di impiego nell'organizzazione;
- j) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;
- k) valutazione degli amministratori circa i rischi economici-finanziari dell'ente.

4) obiettivi e attività

→ Dovranno essere illustrate:

- 1) le finalità principali dell'ente con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;
- 2) le principali attività poste in essere in relazione all'oggetto sociale;
- 3) i fattori rilevanti per il conseguimento degli obbiettivi;
- 4) i risultati conseguiti e l'impatto sul tessuto sociale, con evidenza di eventuali scostamenti delle previsioni;
- 5) le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
- 6) le attività di raccolta fondi svolte nel corso dell'anno;
- 7) le strategie di mediolungo termine .

5) esame della situazione finanziaria

→ Tale esame si sostanzia nell'analisi :

- 1) delle entrate e dei proventi nonché delle uscite e degli oneri;
- 2) del come le spese sostenute hanno supportato gli obbiettivi dell'ente;
- 3) dei fondi, distinguendoli tra disponibili, vincolati e di dotazione; indicare i costi relativi all'attività di raccolta fondi indicando quante

delle entrate conseguite siano utilizzate per coprire i costi dell'attività di raccolti fondi;

- 4) degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento e di come siano funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente

6) altre informazioni opzionali

→ Viene altresì previsto che, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte, nella valutazione dei risultati conseguiti vengano coinvolti i beneficiari diretti ed indiretti delle attività svolte, vale a dire di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale sia a titolo personale che a titolo volontario.

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Organi di controllo

▪ Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, nel caso in cui due dei tre limiti indicati nel comma 1 dell'art. 2435-bis del cod.civ, ossia:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 3.650.000 euro;

2) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni : 7,3 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio corrisponda : 50 unità;

siano ridotti della metà, l'atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di correttezza amministrativa, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali dell'impresa e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Inoltre nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui al citato comma 1 dell'art 2435- bis, deve essere previsto anche il controllo contabile esercitato da uno o più revisori contabili o dai sindaci iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

▪ Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Per coinvolgimento si intende:

- 1)** l'informazione;
- 2)** la consultazione;
- 3)** la partecipazione;

mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, sulle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

▪ L'intenzione di procedere alla trasformazione, fusione, scissione dell'impresa sociale, deve essere notificata dagli organi di amministrazione della medesima, al Ministero della solidarietà sociale, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale degli enti coinvolti nell'operazione, riferita:

- nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;
- nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

La situazione patrimoniale dovrà essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le ONLUS dovrebbe predisporre entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa.

In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività principale che caratterizza l'ente come impresa sociale.

Tuttavia nel caso in cui la delibera di trasformazione avvenga entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, o nel caso in cui sempre entro il medesimo termine, il progetto di fusione o scissione venga depositato presso le sedi sociali, la situazione patrimoniale sopra descritta può essere sostituita dal bilancio di esercizio, integrata da una relazione degli amministratori in cui vengono evidenziate le attività e le passività relative all'attività economica di utilità sociale.

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:

- le ragioni che portano ad effettuare l'operazione straordinaria, la prevedibile evoluzione dell'attività dopo il compimento dell'operazione ed il positivo impatto sul tessuto sociale nonché le modalità di rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

A tali operazioni, che devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere, si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli artt. da 2498 a 2506-quater del codice civile.

- Nel caso di cessione d'azienda, la quale, deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario, gli amministratori dell'impresa sociale cedente, devono notificare al Ministero della Solidarietà Sociale, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

- a) una situazione patrimoniale dell'ente redatta con le modalità di cui sopra, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;
- b) una relazione degli amministratori nella quale dovrà indicare, le ragioni che portano ad effettuare l'operazione straordinaria, la prevedibile evoluzione dell'attività dopo il compimento dell'operazione ed il positivo impatto sul tessuto sociale, le modalità del perseguimento da parte dell'acquirente delle finalità di interesse generale, ed i criteri di valutazione dell'azienda.

- Il Ministero ricevuta la documentazione, procede all'istruttoria, chiedendo, altresì un parere consultivo all'Agenzia per le ONLUS.

L'autorizzazione del Ministero si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.

Nel caso di cessazione dell'impresa e, salvo quanto previsto in tema di cooperative (si ricorda al riguardo che a norma dell'art. 11 della legge n 59 del 1992, *il patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*), il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.

Le suddette disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra un'impresa sociale.

Lavoro nell'impresa sociale

- Il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

- È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa.

- I lavoratori dell'impresa sociale, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Procedure concorsuali

- L'impresa sociale, in caso di insolvenza, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A tale proposito si ricorda che in tema di cooperative l'art. 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992 dispone che in caso di liquidazione la cooperativa è tenuta a devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il patrimonio residuo dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati. Si rammenta, altresì, che il Fondo mutualistico dell'UNCI è la PROMOCCOP SpA che utilizza le risorse a disposizione per il finanziamento di nuove imprese cooperative ed iniziative a favore del settore.

Funzioni di monitoraggio e ricerca

- Il Ministero del Lavoro:
 - promuove attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca;
 - avvalendosi delle proprie strutture territoriali esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali;
 - in caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, diffida gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, viene disposta la perdita della qualifica di impresa sociale con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

Norme di coordinamento

▪ Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

▪ Vengono estese anche alle imprese sociali le forme di finanziamento, di erogazione di sovvenzione, diretti o indiretti previste dall'art 3, comma 2, del D.lgs. n. 153 del 1999, per le imprese strumentali e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.

▪ **Le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui alla legge 381/91, i cui statuti prevedano la redazione del bilancio sociale e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative e consorzi che rispettino tali disposizioni, le norme sulla legislazione sociale si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.**

Da quanto sopra, ne deriva, quindi, che le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui alla legge 381/91, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale, devono apportare allo statuto le seguenti integrazioni:

- a) **la previsione della redazione del bilancio sociale**
- b) **la predisposizione di forme di coinvolgimento, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

Esempio di integrazioni statutarie per le cooperative sociali, ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale:

Articolo..... **BILANCIO SOCIALE** (da inserire nel TITOLO IV - PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE- BILANCIO)

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero della Solidarietà Sociale con Decreto del 24 gennaio 2008, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Articolo....**COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'** (da inserire nel TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI)

La cooperativa, al fine di informare, consultare e garantire la partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività, è tenuta a comunicare agli stessi le delibere degli organi sociali relative alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati.

Le osservazioni e le richieste di chiarimenti, relative alle questioni di cui al punto precedente, dovranno essere inoltrate agli organi preposti al consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo, potrà, inoltre, valutare l'opportunità di indire apposite riunioni, al fine di consultare i lavoratori e i destinatari delle attività.

Si riporta, di seguito, l'iter d'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'acquisizione della qualifica di cooperativa nonché di impresa sociale

| Cooperativa | Impresa sociale |
|--|---|
| Documenti da allegare → Atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico | Documenti da allegare → Atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico |
| Termine per la presentazione → Entro 20 giorni dalla redazione degli atti per l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese | Termine per la presentazione → Entro 30 giorni dalla redazione degli atti per l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese. |
| Soggetto tenuto alla presentazione → Notaio oppure Amministratori | Soggetto tenuto alla presentazione → Notaio oppure Amministratori |

| | |
|---|---|
| Modalità d'iscrizione 1) telematica 2) supporto informatico digitale | Modalità d'iscrizione 1) telematica 2) supporto informatico digitale |
| Codice di attività economica → Classificazione ICNPO raccordata con la classificazione NACE-ATECO | Codice di attività economica → Classificazione ICNPO raccordata con la classificazione NACE-ATECO |
| Modulistica per l'iscrizione → Modulo S1, Codice atto A01 | Modulistica per l'iscrizione → Modulo S5, riquadro Note per l'iscrizione nell'apposita sezione |
| Diritti di segreteria per l'iscrizione → € 90,00 per l'iscrizione con modalità telematica; €120,00 nel caso di iscrizione su supporto informatico digitale (<i>è prevista la riduzione del 50% dell'importo dei diritti segreteria per le cooperative sociali</i>) | Diritti di segreteria per l'iscrizione → € 90,00 per l'iscrizione con modalità telematica; €120,00 nel caso di iscrizione su supporto informatico digitale |
| Imposta di bollo per l'iscrizione → € 65,00 (<i>esenzione totale dell'imposta di bollo per le cooperative sociali in quanto Onlus di diritto</i>) | Imposta di bollo per l'iscrizione → € 65,00 |